COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE AMBIENTE
SUAP - SERVIZI ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con Deliberazione n. 424/C - C.S. del 23/05/02
Approvato con Deliberazione n. 34/C.C. del 28/11/02

Modificato con Deliberazione di C.C. n.___ del____ "Regolamento per la Disciplina dell'Assegnazione degli Spazi per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni – Modifica ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito in Legge 20 aprile 2026, n.50

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina generale della pubblicità
Art. 2 Gestione del servizio di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 3 Soggetto responsabile della gestione del servizio
Art. 4 Presentazione della SCIA per l'installazione dei mezzi pubblicitari
Art. 5 Limiti alla SCIA
Art. 6 Documentazione a corredo della SCIA
Art. 7 Obblighi del titolare della SCIA
Art. 8 Controllo e vigilanza
Art. 9 Violazione delle norme e sanzioni amministrative

SEZIONE II
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 10 Scopo e criteri del piano generale degli impianti pubblicitari
Art. 11 Mezzi pubblicitari esterni
Art. 12 Pubbliche affissioni
Art. 13 Collocazione mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.
Art. 14 Collocazione di manufatti pubblicitari nelle stazioni di servizio e parcheggi
Art. 15 Collocazione di manufatti pubblicitari in aree destinate all'attività sportiva
Art. 16 Caratteristiche, modalità di realizzazione e posa in opera dei manufatti pubblicitari
Art. 17 Zone omogenee

SEZIONE III
MEZZI PUBBLICITARI ESTERNI

Art. 18 Classificazione dei mezzi pubblicitari esterni
Art. 19 Insegne di esercizio
Art. 20 Insegne di esercizio entro vetrina
Art. 21 Insegne di esercizio su tende esterne
Art. 22 Insegne di esercizio su targhe
Art. 23 Insegne di esercizio su facciata e su recinzione
Art. 24 Insegne di esercizio sulla copertura di edifici
Art. 25 Insegne di esercizio a bandiera
Art. 26 Prescrizioni
Art. 27 Preinsegne
Art. 28 Sorgenti luminose e manufatti pubblicitari luminosi
Art. 29 Cartelli
Art. 30 Striscioni, locandine, stendardi e bandiere
Art. 31 Segni orizzontali reclamistici
Art. 32 Impianti pubblicitari di servizio
Art. 33 Impianti di pubblicità o propaganda
Art. 34 Pubblicità su veicoli
Art. 35 Pubblicità fonica

SEZIONE IV
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Gestione e controllo delle pubbliche affissioni
Art. 37 Superfici destinate alle pubbliche affissioni
Art. 38 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore dei Piano Generale degli Impianti
Art. 39 Obbligatorietà delle affissioni di cantiere
Art. 40 Norme finali

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina generale della pubblicità

l. Nell'installazione degli impianti e altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Il presente regolamento disciplina la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, determinando la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per la presentazione della SCIA per l'installazione, nonché i criteri per la formazione dei Piano Generale degli Impianti.
3. Il presente Regolamento agisce in conformità:
   - del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";
   - del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della strada e successive modificazioni;
   - del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;
   - del d.lgs. 29.10.1999, n. 490;
   - delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna;
   - dei vigenti Regolamenti Edilizia ed Urbanistica del Comune di Buccinasco;
   - della legge 18 marzo 1959, n. 132, con la quale lo Stato si riserva il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle Ferrovie dello Stato;
   - il vigente Piano Governo del Territorio (PGT) del Comune di Buccinasco;
   - della Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25/05/2020 "Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni – Approvazione;
   - del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito in Legge 20 aprile 2026, n.50.

Art. 2 Gestione del servizio imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

l. In applicazione dell'art. 42, comma 2, lett. e), dei d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale, per motivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio di pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, può decidere di affidarne la gestione a terzi, scegliendo la forma di gestione tra quelle indicate dall'art. 113 del predetto decreto legislativo;
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, viene esercitata in conformità del presente Regolamento e della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e sue modificazioni.

Art. 3 Soggetto responsabile della gestione dell'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale la procedura da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari sul suo territorio, nonché i documenti da allegare e i costi relativi all'istruttoria, per la presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 4 Presentazione della SCIA per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. All'interno del centro abitato, delimitato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2020 in ottemperanza ai disposti dell'art. 4 D.Lgs 285/92, non possono essere installati o esposti manufatti pubblicitari senza la preventiva presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in Legge 20 aprile 2026, n. 50.
   La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada.
   La SCIA di cui al primo periodo è corredata di un'asseverazione del tecnico abilitato.
   Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
   Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione.
   In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
2. All'esterno del centro abitato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.
3. Lungo le strade statali, regionali e provinciali o in vista di esse, la presentazione della SCIA per installazione e all'esposizione di manufatti pubblicitari è soggetta al nulla osta dell'ente proprietario delle predette strade.
4. La collocazione di un manufatto pubblicitario all'interno dei centro abitato, visibile solo da strade esterne al centro abitato, e assoggettata al preventivo nulla osta degli enti proprietari delle strade esterne al centro abitato.
5. La presentazione della SCIA per l'installazione su strada di cartelli e di altri mezzi pubblicitari collocati su strada, visibili da altre strade appartenenti ad altri enti, è soggetta al preventivo nulla osta dei predetti enti.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, visibili da strade, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 23 de Codice della Strada e la loro collocazione e autorizzata dalle Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
7. L''installazione di manufatti pubblicitari mediante presentazione della SCIA può essere motivatamente negata per esigenze di viabilità, di sicurezza stradale, di estetica e decoro del centro abitato o di edifici o complessi storici architettonicamente o ambientamenti rilevanti, ovvero per tutti i casi in cui, a discrezione dell'Amministrazione comunale, si ritenesse necessario il diniego temporaneo o permanente alla posa dei predetti manufatti.
8. Finché non cambiano le caratteristiche del mezzo pubblicitario e sussistono i requisiti asseverati (stessa posizione, stesse dimensioni, stessa tipologia, stesse caratteristiche strutturali e luminose,

sussistenza dei requisiti asseverati) la SCIA resta valida.

9. Dovrà essere invece presentata una nuova SCIA quando intervengono modifiche al mezzo pubblicitario (modifica della posizione, cambio delle dimensioni, cambio della tipologia, modifica delle caratteristiche strutturali e luminose, sostituzione del mezzo e altre variazioni rilevanti).
10. Le richieste inerenti installazioni o modalità di effettuazione della pubblicità non conformi alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e circolazione stradale anche se pervenute entro i termini sono prive di efficacia e verranno diniegate espressamente.
11. I motivi del diniego sono comunicati formalmente all'interessato.

Art. 5 Limiti alla SCIA

1. Non e consentita la collocazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari nelle zone assoggettate ai disposti dei d.lgs 29.10.99 n. 490, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Non e consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade tracciate all'interno di ambiti sottoposti a vincoli per la presenza di bellezze naturali e paesaggistiche; in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli o in vista di bellezze naturali e paesaggistiche o in prossimità di edifici o di luoghi di interessi storico o artistico.
3. La collocazione di insegne d'esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui al comma 2, è subordinata oltre alla presentazione della SCIA di cui al precedente art. 4, e al Nulla Osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 6 Documentazione a corredo della SCIA

1. La SCIA per l’installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale di Buccinasco deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per il tramite del portale telematico individuato e in uso dell’Ente (portale in uso pro-tempore *impresainungiorno.gov.it*) corredata dai seguenti documenti:
   - relazione tecnica asseverata del tecnico abilitato;
   - dichiarazione di stabilità e conformità dell’opera realizzata;
   - documentazione fotografica del luogo ove verrà esposta l’insegna;
   - rendering o fotoinserimento se ritenuto utile a valutare l’inserimento;
   - planimetria della zona e del luogo con l’indicazione della posizione dell’installazione;
   - bozzetto completo di relazione tecnica indicante dimensioni, forma, colori, materiali, diciture del mezzo pubblicitario e caratteristiche del mezzo pubblicitario (orientamento su strada, illuminazione, bifacciale o monofacciale, ecc);
   - copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
   - procura speciale in caso di presentazione e/o sottoscrizione digitale effettuata da un soggetto terzo;
   - permesso di soggiorno in caso di cittadino straniero non comunitario o documentazione relativa alla presentazione della richiesta di rinnovo presentata alla questura);
   - attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria SUAP nella misura vigente;
   - attestazione di avvenuto pagamento di eventuali oneri dovuti all’ente proprietario della strada se diverso dal comune di Buccinasco;
   - assenso del condominio (dove costituito) o di tutti i proprietari qualora l’installazione del mezzo pubblicitario ricade in luogo condominiale o di multiproprietà;
   - titolo comprovante la proprietà del luogo ove il cartello o insegna verrà installato (copia del rogito o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà); nel caso il richiedente fosse diverso dal proprietario, dichiarazione di assenso all’installazione da parte dell’avente titolo, debitamente firmata ;

     Sul sito istituzionale dell’ente vengono pubblicate le informazioni necessarie alla presentazione della SCIA.

Art. 7 Obblighi del titolare della SCIA

1. E' fatto obbligo al titolare della SCIA di:
   a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
   b) effettuare tutti gli interventi necessari a garantire il buon mantenimento la conservazione del mezzo pubblicitario installato in condizioni di sicurezza e di integrità;
   c) ottemperare agli obblighi imposti dall'ente competente e anche successivamente all'installazione dei mezzi pubblicitari per sopravvenute e motivate esigenze;
   d) procedere alla rimozione del manufatto nel caso di decadenza o revoca della SCIA o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dei Comune.
2. Le condizioni di sicurezza devono essere garantite mediante revisione annuale dei manufatti.
3. Il titolare della SCIA deve produrre al Comune, dopo ogni revisione annuale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di legge attestante le accertate condizioni di sicurezza degli impianti pubblicitari.
4. È fatto obbligo al titolare della SCIA rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare della SCIA una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi:

a) l'amministrazione rilasciante l'autorizzazione;
b) il soggetto titolare;
c) il numero dell'autorizzazione;
d) la progressiva chilometrica oppure altro riferimento di luogo inerente il punto di installazione;
e) la data di scadenza;

6. Nell'impossibilità di potere applicare le predette targhette, e ammesso procedere con scritte indelebili.
7. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo della SCIA ed ogni qualvolta intervenga la variazione di almeno uno dei dati su di esse riportati.
8. La nuova procedura di installazione dei mezzi pubblicitari mediante SCIA, riguarda solo quelli collocati a partire dal 20 febbraio 2026. Quelli collocati precedentemente rimangono sottoposti alla previgente disciplina amministrativa, rimanendo valida ed efficace, fino alla scadenza, l'autorizzazione ottenuta.

Art. 8 Controllo e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle vigenti leggi in materia di pubblicità, controlla la corretta realizzazione e l'esatta posa dei mezzi e dei manufatti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, verifica la compatibilità degli interventi con il Codice della Strada, lo stato di conservazione e la buona manutenzione degli stessi e i termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.
2. L'azione di vigilanza e di controllo oltre il corpo di Polizia Municipale può essere svolta da tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e nei limiti delle competenze in materia di circolazione stradale, ai funzionari dei Ministero dell'Interno addetti al Servizio di polizia stradale.
3. L'azione di vigilanza e controllo può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Il Concessionario del servizio, allo scopo di garantire una migliore gestione, provvede alla segnalazione agli organi di vigilanza delle eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 9 Violazioni delle norme e sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate in ottemperanza ai disposti contenuti nelle sezioni I e II dei capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.
2. L'accertata violazione del presente regolamento viene immediatamente contestata dal soggetto accertatore della violazione e il responsabile della violazione, il proprietario dei manufatti e il possessore del suolo sono diffidati alla rimozione del mezzo pubblicitario oggetto di irregolarità a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il predetto termine, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia del mezzo pubblicitario ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e in via solidale, del proprietario e del possessore del suolo.
3. I cartelli, le insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari installati su suolo demaniale, di proprietà dei Comune, lungo le strade comunali e le fasce di rispetto, che rappresentino elementi di pericolo per la circolazione sono rimossi dal Comune con atto amministrativo. La rimozione e la custodia del manufatto rimosso sono a carico del soggetto autore della violazione.
4. Il Comune, o il concessionario del servizio, possono procedere all'immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che la stessa sia privata di visibilità.

SEZIONE II
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 10 Scopo e criteri del piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari disciplina le caratteristiche e l'uso dei mezzi pubblicitari commerciali esterni e dei mezzi pubblicitari istituzionali comunali, al fine di garantirne il corretto inserimento sul territorio in rapporto con altri elementi compositivi del tessuto urbano.
2. Il Piano è composto dalla cartografia delle zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale che si allega al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
3. Il Piano è approvato con deliberazione dei Consiglio Comunale e può essere modificato in adeguamento alle variazioni demografiche, all'espansione dei centri abitati e allo sviluppo della rete della viabilità.

Art. 11 Mezzi pubblicitari esterni

1. Il Piano disciplina i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica gli spazi entro i quali è consentita la loro installazione.
2. All'interno del centro abitato il Piano definisce:
   a) le caratteristiche delle zone e individua le aree sulle quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni degli stessi;
   b) le caratteristiche degli edifici, delle strade, delle opere pubbliche, delle strutture e delle aree attrezzate ed altri luoghi pubblici e privati sui ed entro i quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari visivi e sonori;
   c) le tipologie, le dimensioni massime e le modalità tecniche per l'installazione di insegne, cartelli, striscioni. locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari in condizioni di sicurezza.

Art. 12 Pubbliche affissioni

1. Il posizionamento delle affissioni lungo le strade all'interno del centro abitato è ammesso solo sugli appositi supporti collocati dal Comune o dal concessionario.
2. La superficie da adibire agli impianti per le pubbliche affissioni è definita in conformità con i disposti di legge.
3. Il Comune provvede alla rimozione degli impianti per le pubbliche affissioni per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere ed altri motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 13 Collocazione mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.

1. Lungo le strade o in vista di esse e vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano confondersi con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. Gli impianti non devono in alcun modo costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei soggetti portatori di handicap.
3. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque manufatto pubblicitario non disciplinato dal presente regolamento.
5. La visibilità della segnaletica stradale non deve in alcun modo essere ostacolata dalla presenza di manufatti pubblicitari. Ciascun segnale stradale deve disporre di uno spazio di avvistamento per i conducenti di veicoli sempre libero da ostacoli.
6. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
7. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri

abitati è vietato:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve come definite dal Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

8. Ad esclusione dei luoghi elencati al comma 7 la collocazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
   a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
   b) m. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
   c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
   d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.
9. Nel centro abitato, limitatamente alle strade classificate urbane di quartiere e locali l'installazione dei mezzi pubblicitari è ammessa nel rispetto delle seguenti distanze minime:
   - m. 25 lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
   - m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione degli impianti semaforici e delle intersezioni.
10. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati sono stabilite le seguenti distanze minime:
    - m. 15 lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
    - m. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione gli impianti semaforici e le intersezioni.

Art. 14 Collocazione di manufatti pubblicitari nelle stazioni di servizio e parcheggi

l. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo strade di tipo locale sono ammessi cartelli, insegne di esercizio altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dai parcheggi, purché i predetti cartelli, insegne e altri mezzi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenze degli accessi.
2. Dal computo della superficie complessiva dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è esclusa la superficie di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi, riferiti ai servizi prestati presso la stazione di servizio o l'area di parcheggio.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alla superficie destinata alla pubblicità computata in misura percentuale, la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla erogazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio.

Art. 15 Collocazione di manufatti pubblicitari in aree destinate all'attività sportiva

l. Nelle aree destinate ad attività sportive e ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari in misura non superiore al 20% delle aree occupate per l'attività sportiva.

Art. 16 Caratteristiche modalità di realizzazione e posa in opera dei manufatti pubblicitari

l. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere caratteristiche costruttive e di installazione rispondenti alle modalità di posa ed alle norme cautelative contenute nel Codice della Strada e alle disposizioni del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. 1 cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere progettate per resistere alla spinta del vento, devono risultare saldamente ancorate e devono essere realizzate a regola d'arte.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, e gli altri mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare, conformata in modo da non essere confusa con la segnaletica stradale.
5. Particolare cautela deve essere prestata nell'uso dei colori, in particolare il rosso e il verde e il loro abbinamento; il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non deve mai rappresentare sfondo di segnali di pericolo, di precedenza e d'obbligo.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata di strade urbane e di strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 510 rispetto al piano della carreggiata.

Art. 17 Zone omogenee

l. Il territorio comunale, ai fini dei l'applicazione dei presente regolamento è diviso, in zone omogenee secondo il vigente Piano di Governo del Territorio:

- **Zona omogenea (NA) Nucleo Antico**: ambito o nucleo originario di insediamento avente caratteristiche storiche o architettoniche o di pregio ambientale nel quale le forme pubblicitarie devono presentare elementi di uniformità stilistica compatibili con il contesto entro il quale si collocano;
- **Zona omogenea (ARC) Ambito Residenziale Consolidato**: identifica parti del tessuto edificato aventi destinazioni funzionali prevalentemente residenziali;
- **Zona omogenea (ACC) Ambito Consolidato Commercio**: identifica parti del tessuto edificato con presenza frammista di destinazioni funzionali residenziali e commerciali;
- **Zona omogenea (ACC) Ambito Consolidato Commercio** - Industriale, Artigianale, Commerciale, Direzionali: identifica parti del tessuto edificato aventi destinazioni funzionali industriali, artigianali, terziarie o commerciali;
- **Zona omogenea (VS) Verde Servizi** - Speciale di rispetto: identifica luoghi di interesse storico, paesaggistico, ambientale, socio culturale, scuole, cimiteri, ospedali, mercati, monumenti, edifici per il culto ecc.;
- **Zona omogenea (PUE) Parchi Urbani Esistenti** - Speciale di rispetto: identifica le aree destinate a verde pubblico;

2. Le zone omogenee e gli spazi entro i quali e ammessa la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sono individuati nella cartografia (all.B) allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

SEZIONE III
MEZZI PUBBLICITARI ESTERNI

Art. 18 Classificazione dei mezzi pubblicitari esterni

l. INSEGNA DI ESERCIZIO: scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata è supportata con materiali di qualsiasi natura, luminosa per luce propria o indiretta, istallata nella sede dell'attività a cui si riferisce, nelle pertinenze. accessorie o in altro luogo qualora l'esercizio non fosse visibile da strade o da altri luoghi di transito.
2. PREINSEGNA: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzato su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una attività ed istallata in modo da facilitare il raggiungimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. La preinsegna non può essere luminosa, ne per luce propria, ne per luce indiretta.
3. SORGENTE LUMINOSA: qualsiasi corpo illuminante, o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce, in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. CARTELLO: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO: elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa; i predetti elementi possono essere luminosi per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: manufatto avente lo scopo primario di diffondere un servizio di pubblicità utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, (fermate di autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA: manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda di prodotti e di attività non catalogabile tra le definizioni dei precedenti commi, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Il predetto manufatto può essere luminoso sia per luce propria che luce indiretta.

Art. 19 Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, in funzione della tipologia possono essere:
   a) entro vetrina
   b) su tende esterne
   c) su targhe
   d) su facciate e recinzioni
   e) sulla copertura di edifici
   f) a bandiera

Art. 20 Insegne di esercizio entro vetrina

1. Sono definite "entro vetrina" le insegne posizionate all'interno dei profili dell'apertura muraria della vetrina.
2. La collocazione del mezzo pubblicitario luminoso entro vetrina è ammessa in tutte le zone omogenee.

3. In prossimità e in corrispondenza delle intersezioni, sono vietate le insegne con sfondo rosso e/o verde, fatte salve le insegne costituite da marchio registrato.
4. È fatto obbligo di usufruire per il posizionamento delle insegne dei cassonetti o dei sopraluce esistenti.
5. L'insegna deve risultare arretrata dal filo facciata almeno di cm 2.
6. È considerato "filo facciata" l'oggetto più sporgente dell'edificio.
7. Le insegne applicate al di fuori del vano vetrina risultano applicate su facciata.

Art. 21 Insegne di esercizio su tende esterne

1. Sono definite "su tende esterne" le insegne eseguite con caratteri alfanumerici o simboli sul tessuto della tenda da sole applicata all'esterno dell'esercizio;
2. Le tende esterne, per tipologia sono classificate:
   a) a telo teso;
   b) a cuffia;
3. Le tende esterne devono essere uniformi nel colore e nel modello per tutti gli esercizi appartenenti allo stesso edificio;
4. la scritta e/o il logo dovranno essere realizzati direttamente sul tessuto della tenda;
5. La collocazione di insegne su tende esterne e ammessa in tutte le zone omogenee.

Art. 22 Insegne di esercizio su targhe

1. Sono definite "su targhe" le insegne eseguite con caratteri alfanumerici o simboli su pannelli di piccole dimensioni.
2. Nelle zone omogenee “ACC”, le targhe non devono superare la superficie massima stabilita in mq 0.50 (spessore non scatolato) e il lato maggiore non deve superare m.0.80. In tutte le altre zone omogenee la dimensione massima consentita e di mq.0.20 e il lato maggiore non deve superare m.0.50.
3. Sulle pareti esterne dei fabbricati adibiti ad attività industriali è consentita l'esposizione di una sola targa per ogni parete esterna, per ogni attività svolta. La collocazione è consentita su facciate e recinzioni.
4. Il mezzo pubblicitario può essere luminoso solo per luce indiretta.
5. Più targhe apposte all'ingresso o su facciata di un edificio devono garantire il loro allineamento verticale o orizzontale.
6. Gli esercizi appartenenti allo stesso edificio devono garantire, nell'apposizione di targhe, l'uniformità dei colori, dei materiali, delle forme e delle tipologie
7. La collocazione di targhe e consentita in tutte le zone omogenee.

Art. 23 Insegne di esercizio su facciata e su recinzione

l. Sono definite "su facciata" le insegne di esercizio collocate sulla facciata degli edifici al di fuori dei vani vetrina o sui fronti di immobili industriali o commerciali.
2. Sono definite "su recinzione" le insegne apposte sulla recinzione o adiacenti ad essa se posizionate all'interno della proprietà.
3. La superficie della forma geometrica contenente l'insegna, a pannello o a lettere distinte non può superare il 10% della superficie della facciata.
4. I pannelli su recinzione o all'interno del cortile, non possono essere superiori a mq. 2 nelle zone omogenee “ACC”;
5. La pubblicità luminosa, per luce propria o indiretta, è ammessa solo nelle zone omogenee “ARC” e “ACC”.
6. Nelle zone omogenee “NA”, “VS”,“PUE” la pubblicità luminosa è ammessa solo per luce indiretta.
7. Le insegne di esercizio sulla facciata, fatti salvi comprovati impedimenti o esigenze tecniche sono consentite solo sul piano di pertinenza dell'attività.
8. Il pannello su recinzione è ammesso nei casi di attività senza affaccio su strada.

9. Sulle facciate e sulle recinzioni degli immobili industriali o commerciali sono ammesse insegne, nella quantità massima di n. 1 pannello per lato.
10. La collocazione di insegne su facciate e recinzioni è consentita in tutte le zone omogenee.

Art. 24 Insegne di esercizio sulla copertura di edifici

1. Sono definite "sulla copertura" le insegne di esercizio collocate sopra il tetto dell'edificio.
2. L'altezza massima dell'insegna, comprensiva della struttura di sostegno non potrà essere superiore a m.3,00.
3. Non e ammessa l'installazione di insegne su coperture a falde.
4. E' consentito apporre insegne sulla copertura di edifici interamente o parzialmente usati per l'attività pubblicizzata.
5. Le insegne poste sulle coperture non devono costituire ostacolo al normale defluire delle acque meteoriche.
6. La collocazione di insegne d'esercizio sulla copertura è ammessa nella zona omogenea “ACC” anche sulla copertura delle edicole, dei chioschi e degli immobili commerciali.

Art. 25 Insegne di esercizio a bandiera

l. Sono definite a "bandiera" le insegne di esercizio collocate a sbalzo sulle facciate degli edifici o sui pali di sostegno.
2. L'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza e consentita a condizione che:
   a) le insegne non arrechino pregiudizio alla visibilità e al decoro dell'ambiente;
   b) tra le insegne venga garantita una distanza di almeno m. 15.00;
   c) le insegne a sbalzo dalla facciata siano poste almeno a m. 3.00 dal marciapiede e in assenza di marciapiede, a m.4.50 dal suolo stradale;
   d) la sporgenza massima dell'insegna, quando la proiezione di questa ricade su suolo pubblico, non sia maggiore di m. 1.00;
3. Più insegne a bandiera appartenenti a uno o più esercizi commerciali, collocate su uno stesso edificio, devono essere posizionate alla stessa altezza dal suolo stradale.
4. Più insegne a bandiera appartenenti a diversi esercizi commerciali, collocate su più edifici formanti un fronte edificato continuo, devono essere posizionate alla stessa altezza dal suolo stradale.
5. 1 supporti per le insegne di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo devono presentare uniformità.
6. Le insegne a bandiera per tipologia sono classificate:
a) con supporti a sbalzo dalla facciata dell'edificio;
b) con supporti a sbalzo da paio di sostegno;
7. È ammesso l'impiego del paio di sostegno, che in ogni caso non deve essere aderente a facciate, qualora non sussista la possibilità di ancorare l'insegna alla facciata dell'edificio.
8. L’installazione di insegne a bandiera e ammessa in tutte le zone omogenee.

Art. 26 Prescrizioni

1. Non sono ammesse insegne di esercizio su facciate cieche d'immobili residenziali, ricadenti nelle zone omogenee “NA”, “ARC” e “VS”.
2. Per ogni attività sono ammesse fino a due differenti tipologie di insegne di esercizio.
3. Le insegne di esercizio devono presentare caratteristiche costruttive e cromatiche tali da garantire presupposti indicati all'art.16 del presente regolamento.
4. Ogni attività che utilizzi due tipologie di insegne di esercizio, deve coordinare entrambe le tipologie per colori e caratteri.
5. All'interno di ogni tipologia utilizzata le insegne di esercizio, se ripetute, devono essere uguali per dimensioni, materiali, colori, caratteri tipografici.
6. Per tipologie a bandiera e targhe e ammessa una sola insegna per attività; nel caso l'attività occupi più facciate formanti angolo fra di loro, e ammessa una insegna a bandiera o targa per facciata.

7. La collocazione delle insegne di esercizio deve essere prevista in fase di progetto edilizio dell'edificio, individuando appositi spazi.
8. Le insegne di esercizio non devono alterare il decoro dell'ambiente e l'architettura dell'edificio.
9. Le insegne devono garantire le giuste proporzioni in rapporto con l'edificio e i luoghi circostanti e devono armonizzarsi con i colori delle facciate e degli infissi.
10. I divieti di cui all'articolo 13 del presente regolamento non si applicano alle insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.3.00 e comunque nel rispetto dei disposti del predetto art. 13.

Art. 27 Preinsegne

1. Le preinsegne richiamano i segnali stradali di indicazione, categoria, segnali turistici e di territorio.;

Tipologia delle preinsegne	Forma	Dimensioni minime	Dimensioni massime	colore di fondo	Colore della scritta e delle cornici da abbinare
ALBERGHIERA	RETTANGOLARE	cm 100x20	cm 150x30	BIANCO	NERO
TURISTICA E TERRITORIALE	RETTANGOLARE	cm 100x20	cm 150x30	MARRONE	BIANCO
INDUSTRIALE ARTIGIANALE	RETTANGOLARE	cm 100x20	cm 150x30	NERO OPACO	GIALLO

2. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo di ditte, attività, insediamenti e/o servizi possono essere riprodotti con grafica propria, al fine di renderne più agevole la percezione visiva.
3. Le preinsegne posizionate sui lati della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a m.0.30 e non superiore a m. 1.00 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
4. Per comprovata limitazione dello spazio espositivo e previo assenso dell'Amministrazione comunale, sono ammesse distanze inferiori purché la preinsegna non sporga sulla carreggiata.
5. I sostegni verticali delle preinsegne devono essere collocati a distanza non inferiore a m. 0.50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
6. In presenza di barriere, i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
7. L'altezza minima da rispettarsi è di m 0.60 m e la massima è di m 2.20.
8. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
9. La collocazione delle preinsegne è autorizzata nella zona omogenea “NA” per la sola tipologia alberghiera e nelle zone omogenee “ARC” e “ACC” per tutte le tipologie.

Art. 28 Sorgenti luminose e manufatti pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno del centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne e consentita l'installazione, non possono avere luce intermittente e/o di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato e in ogni caso non devono provocare nessuna forma di abbagliamento.
2. La pubblicità per mezzo di sorgenti luminose può essere effettuata mediante l'impiego di:
   a) mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o luce indiretta, senza intermittenza o variabilità luminosa;
   b) insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, controllati con apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche o altro,

comunque programmate al fine di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggianti.

3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che eviti confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo specifico il rosso, il verde e il loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa soprattutto in prossimità delle intersezioni.
4. Fatte salve comprovate esigenze, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m.2.00 dal bordo della carreggiata, è vietato l'uso dei colori rosso e verde ad una distanza inferiore a m.50.00 dalle intersezioni stradali semaforizzate.
5. L'installazione di pannelli a messaggio variabile, la cui variabilità non risulti inferiore a 60 secondi, è ammessa solo se ortogonale all'asse longitudinale della carreggiata.
6. L'installazione ortogonale rispetto all'asse longitudinale della carreggiata di cartelli ed altri manufatti pubblicitari a messaggio variabile, la cui variabilità risulti inferiore minuti 5.00, non è ammessa.
7. Non è ammessa l'esposizione di cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti.
8. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie e ambulatori.
9. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono essere realizzati in conformità con le vigenti normative di disciplina della materia.
10. Nella zona omogenea “ACC” è ammessa la posa di manufatti luminosi per luce indiretta. Cartelli luminosi a messaggi variabili sono consentiti solo se posizionati su chioschi.
11. Nella zona omogenea “ACC” è ammessa la posa di manufatti luminosi sia per luce propria sia per luce indiretta. Cartelli luminosi a messaggi variabili sono consentiti solo se posizionati su chioschi.

Art. 29 Cartelli

1. I cartelli si suddividono in due tipologie:
   a) cartello per pubblicità permanente;
   b) cartello di supporto a pubblicità temporanea.
2. Nelle zone omogenee “ACC” i cartelli per pubblicità permanenti non devono superare mq 4.50 di superficie.
3. Nelle zone omogenee “ARC” i cartelli per pubblicità permanenti non devono superare mq 3.00 di superficie;
4. In tutte le zone omogenee i cartelli di supporto per pubbliche affissioni non devono superare m. 1.00 x m. 1.40 se verticali e m 2.00 x m. 1.40 se orizzontali;
5. Nelle zone omogenee “ARC” e “ACC” i cartelli di supporto per le pubbliche affissioni posti su facciate cieche di immobili non devono superare m.6.00 x m.3.00.
6. In tutte le zone omogenee è ammessa la collocazione di cartelli di supporto a pubblicità temporanea:
   - per non oltre 20 giorni per eventi di spettacolo e manifestazioni.
   - per la vendita e la locazione di immobili, negli spazi pertinenziali degli immobili stessi, massimo 2 anni.
7. Nelle zone omogenee “NA”, “ARC”, “VS”, “PUE” la dimensione massima consentita non deve essere superiore a mq.1.50.
8. La struttura di supporto per tutte le tipologie di cartello deve essere di colore uniforme, deve essere realizzata in profilato di alluminio verniciato a polveri epossidiche o poliuretaniche in armonia con la presenza di altri elementi di arredo urbano.
9. L'installazione di cartelli, su aree e passaggi destinati alla circolazione pedonale, è ammessa solo in corrispondenza dei marciapiedi e a condizione che il manufatto sia parallelo al marciapiede stesso e che venga ubicato a quello contiguo alla strada.
10. I cartelli per i quali sia presentata SCIA per l'installazione temporanea, per un periodo massimo di 2 anni, se posizionati su strada o se installati all'interno di cantieri, possono avere dimensioni massime pari al 50% rispetto a quelle prescritte ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. E’ fatto divieto installare cartelli di qualsiasi dimensione sia in modalità temporanea che permanente all’interno e nei perimetri delle aree ricadenti nelle zone omogenee “PUE”.

Art. 30 Striscioni, locandine, stendardi, bandiere

1. STRISCIONE: elemento bidimensionale, usualmente di forma rettangolare, con due lati ancorati a supporti contrapposti che lo sospendono su di uno spazio ad uso pubblico o in Asta di esso. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
2. LOCANDINA: elemento bidimensionale usualmente di forma rettangolare con quattro lati o punti ancorati ad un supporto. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
3. STENDARDO: elemento bidimensionale pendente da un'asta orizzontale. L'esposizione di stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
4. BANDIERA: elemento bidimensionale con uno o più lati ancorati ad un supporto.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive al termine della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa.
6. La distanza minima da altri cartelli e mezzi pubblicitari da rispettare per l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e di m. 12.50.
7. La distanza minima da altri cartelli e mezzi pubblicitari da rispettare per l'esposizione di bandiere è di m.2.00.
8. La compatibilità con il Codice della Strada delle caratteristiche dei luoghi deputati all'esposizione dei manufatti di cui al presente articolo e verificata dagli uffici della Polizia Municipale.
9. Non sono ammessi striscioni, locandine, stendardi e simili sulle facciate degli immobili residenziali.
10. L'esposizione anche permanente di striscioni, locandine, stendardi, bandiere su proprietà privata è ammessa:
    a) nelle zone omogenee “ARC” nella quantità massima di n. 1 mezzi pubblicitari per ogni attività, raddoppiabile per attività effettivamente svolte che occupino ciascuna una superficie immobiliare superiore a mq 200.
    b) nelle zone omogenee "ACC” nella quantità massima di n. 1 striscioni o n. 3 locandine o n. 3 stendardi n.3 bandiere per ogni attività; raddoppiabile per attività effettivamente svolte che occupino ciascuna una superficie immobiliare superiore a mq 500.
11. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta è consentita nelle zone omogenee “ARC” e “ACC”.
12. Lo striscione pubblicitario come definito al comma 1 del presente articolo può essere installato esclusivamente nei punti indicati nella cartografia (all.B) allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 31 Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono suddivisi per tipologie in:
    a) segno orizzontale reclamistico temporaneo;
    b) segno orizzontale reclamistico permanente.
2. I segni orizzontali reclamistici temporanei devono essere realizzati impiegando unicamente pellicole adesive amovibili, ben ancorate alla superficie stradale al fine di garantire sempre una buona aderenza delle ruote dei veicoli alle stesse, e in ogni caso, non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali e non devono rappresentare impedimento alla visibilità di segnali stradali orizzontali. La scelta dei colori è libera;
3. I segni orizzontali reclamistici temporanei sono ammessi unicamente:
    a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
    b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di varia natura, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive;
4. I segni orizzontali reclamistici permanenti, devono essere realizzati con materiali amovibili, ben ancorati alla superficie stradale al fine di garantire sempre una buona aderenza delle ruote dei veicoli agli stessi e in ogni caso non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

La scelta dei colori, dei materiali e delle tecniche di realizzazione è libera;

5. I segni orizzontali reclamistici permanenti sono ammessi unicamente su suolo di pertinenza dell'attività pubblicizzata.
6. I segni orizzontali reclamistici permanenti possono avere forma rettangolare, quadrata, circolare, trapezoidale contenente la scritta.
7. La superficie complessiva coperta dai segni orizzontali reclamistici permanenti non deve superare il 20% della superficie di proprietà o pertinenza dell'attività pubblicizzata.
8. I segni orizzontali reclamistici temporanei o permanenti possono essere illuminati per luce indiretta.
9. La collocazione di segni orizzontali reclamistici temporanei o permanenti è ammessa nelle zone omogenee “ARC” e “ACC”.

Art. 32 Impianti pubblicitari di servizio

1. Sono impianti pubblicitari di servizio:
   a) Pensiline e paline poste in corrispondenza di stalli per la fermata di autobus;
   b) Transenne parapedonali;
   c) Cestini;
   d) Orologi.
2. Nella realizzazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovranno essere utilizzati colori o forme che possano generare confusione con la segnaletica stradale.
3. Non sono ammessi impianti di forma triangolare o rotonda oppure aventi il colore rosso come sfondo.
4. Gli impianti pubblicitari di servizio non devono compromettere la comunicazione delle informazioni trasmesse da altri impianti e non devono alterare la composizione spaziale definita da elementi di arredo urbano.
5. Fatte salve diverse disposizioni del presente regolamento disciplinanti le zone omogenee consentita la collocazione di impianti pubblicitari di servizio nelle transenne parapedonali esistenti ed autorizzate, in numero non superiore a 3 per ogni transenna.
6. L'impianto pubblicitario di servizio collocato nelle transenne parapedonali deve essere di forma rettangolare e di dimensioni non superiori a m.1.00 x m.0.20 se posto orizzontalmente, e non superiori a m. 1.50 x m.0.30 se posto verticalmente.
7. La posa di transenne parapedonali, deve essere preceduta dal preventivo nulla osta viabilistico rilasciato dalla Polizia Municipale.
8. Le transenne parapedonali, devono essere di altezza massima misurata dal suolo non superiore a m. 1.20 e devono garantire la larghezza tra i rebbi idonea all'alloggiamento di almeno un impianto pubblicitario posto in posizione parallela al suolo.
9. Le transenne parapedonali possono essere di colore giallo, non abbinato ad altro colore, oppure di colore bianco e di colore celeste da combinarsi alternativamente in strisce di lunghezza compresa tra cm.30 e cm.40 lungo tutto il perimetro delle transenne.
10. Fatti salvi gli orologi, gli impianti pubblicitari di servizio possono essere illuminati con luce indiretta.
11. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio è ammessa nelle zone omogenee “ARC” e “ACC”.

Art. 33 Impianti di pubblicità o propaganda

1.Gli impianti di pubblicità o propaganda sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

a) PROIEZIONE è la trasmissione di una immagine luminosa ottenuta tramite diapositiva, pellicola o altro su di uno schermo o parete riflettente, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

b) BACHECA è un elemento a vetrina, montato a parete o su supporti, con sportello di chiusura, per l'esposizione di messaggi;

c) STELE: elemento verticale, avente più facce, fisso al suolo e posto, all'interno, non in aderenza a costruzioni o edifici;

d) VOLANTINO (VOLANTINAGGIO) distribuzione di materiale, in genere cartaceo, in determinati luoghi;

e) DECORAZIONI MURALI PUBBLICITARIE: interventi permanenti, progettati e realizzati da artisti

o professionisti, tesi a riqualificare le facciate cieche di edifici. Le decorazioni di cui al presente comma possono contenere messaggi promozionale dei soggetti che sponsorizzano tali onere.

2 La durata dello spazio pubblicitario trasmesso mediante proiezione non deve eccedere il 5% dell'intera programmazione e deve garantire lo stesso volume sonoro del programma proiettato.

3 Le bacheche sono ammesse in luoghi pubblici o di uso pubblico e contengono solo pubblicità di manifestazioni culturali o di corsi a carattere educativo. Nei luoghi indicati e ammessa una sola bacheca della dimensione massima di m.1.00 x m.0.70 ampliabile, attraverso l'impiego di moduli simili in caso di corsi con grande affluenza di pubblico.

4 Il volantinaggio se riferito a esercizi pubblici, condomini, strutture sociali e ricreative, deve avvenire previa autorizzazione dei gestori delle aree indicate. Se riferita a luoghi di pubblico passaggio, l'attività di volantinaggio è subordinata all'inoltro da parte del richiedente, della comunicazione nella quale dovrà essere allegato un volantino. All'interno degli edifici scolastici è ammessa solamente la distribuzione di volantini per pubblicizzare manifestazioni culturali e corsi educativi.

5 La realizzazione di decorazioni murali pubbliche con messaggio pubblicitario che non sia preponderante rispetto al contenuto artistico della decorazione murale, è mirata a coprire interamente i fronti ciechi degli edifici. Il soggetto deve armonizzarsi nei colori, materiali e tecniche con l'ambiente urbano in cui dovrà essere inserito. È sempre necessaria l'autorizzazione per l'effettuazione di tale pubblicità, anche se di durata temporale inferiore a giorni 20. Il supporto e i colori devono essere di buona qualità in modo da resistere nel tempo agli agenti atmosferici.

6 La stele può essere luminosa per luce diretta o illuminata da luce indiretta.

7 La bacheca e la decorazione murale pubblicitaria possono essere illuminati solo da luce indiretta.

Forma pubblicitaria ammessa	Zona omogenea consentita
Proiezione	Consentita in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone “VS”
Bacheca Volantinaggio	Consentita in tutte le zone omogenee Consentito in tutte le zone omogenee
Stele	Consentita nelle Zone “ARC” e “ACC” su spazi di pertinenza delle attività
Decorazione murale	Consentita nelle zone omogenee “ARC” e “ACC”.

Art. 34 Pubblicità su veicoli

1. Per tipologia la pubblicità su veicoli è definita:
   a) ordinaria con veicoli;
   b) con veicoli dell'impresa.
2. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forma di disco o di triangolo, ne disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, prescrizione o indicazione.
3. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e ammessa sui veicoli unicamente se:
   a) la pellicola utilizzata ha caratteristiche di rifrangenza superiori a quelle di classe 1;
   b) la superficie della parte rifrangente non occupa più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq 3.00;
   c) il colore bianco e contenuto nella misura massima di 1/6 della superficie;
   d) viene esposta solo sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a m.0.70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
   e) non e realizzata mediante messaggi variabili.
4. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria, visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi;
5. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie laterale del veicolo sulla quale la predetta pubblicità è applicata. È consentita inoltre su pannello di dimensioni cm 75 x cm 35 posto sulla superficie del tetto, fatte salve diverse disposizioni di legge;
6. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo;
7. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea a condizione che:
   a) non venga realizzata mediante messaggi variabili;
   b) non venga esposta sulla parte anteriore del veicolo;
   c) sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispostivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tal da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
   d) venga contenuta entro forme geometriche regolari;
   e) se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
8. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi a condizione che:
   a) venga realizzata mediante un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato sopra l'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
   b) il pannello abbia le dimensioni esterne di cm.75 x cm.35;
   c) non sia realizzata utilizzando messaggi variabili.

Art. 35 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno del centro abitato è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni della Legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modifiche.
3. La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia;
4. All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità fonica è consentita in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone in prossimità di scuole, cimiteri e chiese.

SEZIONE IV PUBBLTCHE AFFISSIONI

Art. 36 Gestione e controllo delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono gestite dal soggetto concessionario, il quale cura la collocazione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 37 Superfici destinate alle pubbliche affissioni

1. La superficie minima da adibire agli impianti per le pubbliche affissioni è pari a mq 630.
2. Il 15% della superficie di cui al comma 1 e destinato alle affissioni di tipo istituzionale, sociale o comunque privo di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale.
3. Il 5 % della superficie di cui al comma 1 è destinato alle comunicazioni di partiti politici e associazioni mediante appositi cartelli.
4. L'80 % della superficie di cui al comma 1 è destinato alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.
5. In eccedenza alle percentuali previste ai commi 2, 3, 4, una quota pari al 5% della superficie di cui al comma 1 è destinato alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati.
6. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
   a) posters di cm 100 x 140 ovvero di cm 140 x cm 200;
   b) cartelli ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, con facciali di cm 100 x cm 140, ovvero di cm 140 x cm 200;
   c) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate su muri di recinzione, di sostegno, aventi dimensioni multiple di cm 100 x cm 140;
7. Tutti gli impianti hanno dimensioni di cm 70 x cm 100 o multiple di cm 70 x cm 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici, su tutti i lati utilizzati per l'affissione.
8. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI BUCCINASCO" - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di identificazione dell'impianto.

Art. 38 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore dei Piano Generale degli Impianti

1. Gli spazi pubblicitari resi disponibili dall'Amministrazione, su suolo pubblico, saranno attribuiti in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica.
2. Nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica i mezzi pubblicitari, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti, saranno:
   a) se coerenti con le nuove disposizioni, mantenuti sul territorio fino alla definizione della procedura di gara o alla loro naturale scadenza se soggetti ad autorizzazione;
   b) se in contrasto con le previsioni, adeguati o rimossi a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione e/o della SCIA. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione procederà secondo le disposizioni di legge di cui all'art. 23 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n.245 e s.m.i.
3. Gli spazi pubblicitari posti in siti privati se in contrasto con le previsioni, vanno adeguati o rimossi a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione e/o della SCIA. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione procederà secondo le disposizioni di legge di cui all'art. 23 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n.245 e s.m.i..

SEZIONE V
AFFISSIONI DA CANTIERE

Art. 39 - Obbligatorietà delle affissioni di cantiere

1. Su tutti i cantieri in essere deve essere esposto apposito cartello su cui devono essere trascritti tutti i dati necessari ad individuare l'autorizzazione o la pratica edilizia da cui scaturisce l'intervento.
2. In particolare deve essere indicato: la committenza, la progettazione, la direzione lavori, l'impresa, i dati relativi alla autorizzazione edilizia o pratica abilitativa, il progettista delle opere in c.a, il direttore lavori opere in c.a, il coordinatore della sicurezza, il progettista e direttore lavori di tutti gli impianti previsti, l'inizio dei lavori e la fine prevista.
3. Il cartello deve avere una dimensione minima di 140x100cm e le scritte devono essere di materiale indelebile e resistente alle intemperie.
4. La manutenzione del cartello è di responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, la mancata cura comporta sanzione minima pari al 50% di quella prevista per la assenza di affissione.
5. Nessun riferimento pubblicitario deve essere contenuto sul cartello a meno di loghi o marchi d'impresa che non devono occupare più del 15% dell'area del cartello. Tutti cartelli che soddisfano queste caratteristiche non sono soggetti a pagamenti di diritti.
6. La mancata affissione del cartello comporta sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.

Art. 40 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per tutto quanto in esso non espressamente contemplato si rinvia alle altre norme di legge dello Stato applicabili alla materia.
3. Con effetto dalla data d’entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso annulla e sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.